

Perché è meglio ripartire dalla legge Segni-Mattarella

Un esame dei tre modelli di sistema elettorale in discussione e una proposta

Salvatore Vassallo
(salvatore.vassallo@unibo.it)

[28 dicembre 2013]

Versione 1.5 - Osservazioni e commenti sono benvenuti

1. Dopo la sentenza della Corte costituzionale

Come è noto, la Corte ha deciso di censurare e cambiare la legge elettorale, nonostante che il ricorso individuale, da parte di singoli cittadini, non sia previsto dal nostro ordinamento. Nel merito, ha eccepito che il premio garantito dalla Calderoli sarebbe eccessivo, sottovalutando che qualsiasi sistema elettorale basato sul principio maggioritario, come anche quelli britannico e francese, possono conferire a singole forze politiche una quota di seggi di gran lunga superiore alla relativa percentuale di voti. Ad esempio, nel 2005 il partito laburista inglese ha ottenuto il 55% dei seggi con il 35,2% dei voti, ma a nessuno sarebbe venuto in mente di mettere in discussione la legittimità democratica di quel sistema elettorale. La Corte europea dei diritti dell'uomo nella sentenza del marzo 2012 (Saccomanno ed altri c. Italia) lo ha esplicitamente escluso. La Corte italiana ha inoltre dichiarato incostituzionali le liste bloccate che, per quanto odiose nella loro variante calderoliana, sono adottate nella gran parte dei paesi europei, come ha ricordato anche la Corte europea dei diritti dell'uomo nella stessa sentenza.

Tale anomala decisione della Corte Costituzionale ha per un verso reso ancora più difficile la modifica dello *status quo* e per un altro verso rende la riforma del sistema elettorale questione di vita o di morte per la democrazia italiana. Tornare alle urne con una legge proporzionale e con il voto di preferenza in grandi circoscrizioni, vorrebbe dire consegnare i partiti ad una sregolata competizione interna e le istituzioni parlamentari alla paralisi.

Qualsiasi riforma dovrebbe comunque soddisfare due requisiti, se la Corte, come ad oggi pare probabile, li renderà espliciti nelle motivazioni della sua decisione:

1. l'eventuale premio di maggioranza deve avere una ampiezza massima predefinita e/o deve essere assegnato ad una forza politica che abbia superato una soglia minima;
2. deve essere previsto il voto di preferenza o si deve tornare ai collegi uninominali.

Ha fatto quindi benissimo il neo-segretario del Pd a fissare il termine della fine di gennaio per trovare un accordo sulla legge elettorale e a proporre diverse alternative, tutte improntate al principio maggioritario, dimostrando determinazione sull'obiettivo e flessibilità riguardo ai mezzi per raggiungerlo. Ora si tratta di trovare anche un punto di caduta tecnicamente e politicamente sostenibile. Una soluzione che risponda alle imposizioni della Corte Costituzionale, dia a chi vince le elezioni la possibilità di governare, trovi il consenso parlamentare necessario per essere approvata, porti a una disciplina compiuta e immediatamente applicabile (indipendente cioè da eventuali future revisioni costituzionali o da successivi atti normativi del governo). Una missione difficile ma non impossibile, da cui dipende la tenuta della nostra democrazia parlamentare.

2. Il doppio turno di coalizione con premio (di dimensione indeterminata)

Una soluzione *apparentemente* efficace consiste nel modificare il Porcellum: rendendo le soglie di sbarramento uniformi; prevedendo un secondo turno di ballottaggio qualora nessuna coalizione raggiunga la maggioranza o una quota prefissata al primo turno, tra il 40 e il 50% dei voti; riducendo la dimensione delle circoscrizioni e quindi la lunghezza delle liste; introducendo il voto di preferenza.

Ma, in regime di bicameralismo perfetto, il premio di maggioranza, al ballottaggio, come si assegna? Al secondo turno si danno due voti distinti per Camera e Senato? Oppure uno solo che vale per entrambi i rami del Parlamento?

La seconda strada è impraticabile a costituzione invariata, per una infinità di ragioni, tra cui la diversa platea degli aventi diritto al voto. La prima implica l'eventualità che il ballottaggio sancisca risultati opposti tra le due camere o anche che ai due ballottaggi arrivino coppie di coalizioni diverse. L'assegnazione di un «premio per la governabilità» dato in blocco, al livello nazionale, a due diverse maggioranze (Camera/Senato) sarebbe l'ennesimo plateale pasticcio.

Se anche non si realizzassero questi esiti paradossali, il «proporzionale con premio di maggioranza» ci condannerebbe a governi di coalizione all'interno dei quali qualsiasi partitino continuerebbe a tirare la corda per attrarre voti sul proprio simbolo. Inoltre, torneremmo dalla padella delle liste bloccate alla brace delle preferenze.

Infine, ma non meno importante, il premio dato "in blocco", sulla base del risultato al livello nazionale, rischia di apparire in ogni caso troppo grande. Nei comuni, dove è collegato all'elezione del sindaco, il premio sposta un numero relativamente piccolo di seggi consiliari, alla Camera rischia di spostarne, in blocco, più di centocinquanta, sulla base di differenze risibili nel numero di voti (come è capitato nel 2013). La percentuale di seggi "garantita" nei comuni alla coalizione del sindaco eletto è addirittura maggiore (60%) rispetto a quella garantita dalla Calderoli (55%). Altra cosa se un premio, ugualmente grande, fosse prodotto, almeno in parte, dal risul-

tato cumulativo di una serie di competizioni nei collegi uninominali condotte mettendo ben in vista la faccia dei singoli candidati al parlamento.

Non a caso un premio di dimensione illimitata, dato in blocco al livello nazionale, sempre e comunque, non è previsto in nessuna altra democrazia contemporanea per l'elezione del Parlamento.

3. La proporzionale spagnola con il premio greco (di dimensione fissa)

Una seconda ipotesi potrebbe consistere in un sistema elettorale simile a quello Spagnolo, applicato in collegi plurinominali di 5 o 6 seggi, che pone una soglia implicita piuttosto elevata all'ingresso (intorno al 12% in ciascun collegio), ma distribuisce in modo proporzionale i seggi disponibili a chi la supera. Con un sistema simile verrebbero esclusi dalla rappresentanza o notevolmente sottorappresentati tutti i partiti medi o piccoli, potenziali alleati e/o antagonisti nella stessa area politica del Pd, di Forza Italia e del Movimento 5 Stelle. Uno "spagnolo" così concepito, ingesserebbe il formato a tre poli, forse quattro dove la Lega Nord è elettoralmente più forte, con il rischio che anche un premio del 15% (a dimensione fissa, quindi, come in Grecia, a partire dal 2012), anche qualora fosse assegnato alla stessa forza politica sia alla Camera che al Senato, non sia sufficiente a "fabbricare" una maggioranza. A quel punto, ci si ritroverebbe esattamente nella situazione dell'attuale legislatura (come in Grecia dopo le elezioni del maggio 2012). Con un partito gratificato da un premio in seggi notevolissimo, e ciononostante impossibilitato a formare da solo il Governo. E due altre forze politiche collocate su posizioni difficilmente conciliabili. Con una aggravante rispetto alla Calderoli. Quest'ultima, infatti, consente la presenza, se non la creazione e comunque la sopravvivenza, di formazioni politiche minori che, come si è visto, possono avere una strategia flessibile, apportando la quota di seggi necessari a sostegno di governi di coalizione. Lo spagnolo favorisce l'irrigidimento dei due o tre blocchi e impone quindi o grandi coalizioni politicamente eterogenee o il ritorno immediato al voto.

Non va sottovalutato che, grazie a diversi dispositivi previsti dalla Costituzione spagnola ignoti a quella italiana - a cominciare dalla investitura parlamentare a maggioranza semplice del Governo, in seconda votazione (articolo 99, comma 3), per finire con il potere del premier di chiedere lo scioglimento anticipato del Parlamento (articolo 115) - in **Spagna** sono spesso entrati in carica (rimanendovi per una intera legislatura) **governi monopartitici minoritari**. Quindi, in quel caso, la stabilità di governo è facilitata da altri fattori, *nonostante* che il sistema elettorale non conferisca alla forza politica più votata la maggioranza assoluta dei seggi parlamentari.

Sulle liste bloccate, ancorché corte, del sistema spagnolo pende inoltre la spada di damocle delle motivazioni della Corte costituzionale. I "piccoli collegi plurinominali" andrebbero disegnati *ex novo*.

4. Tornare ai collegi uninominali, con premio eventuale e diritto di tribuna

La terza alternativa consiste nel tornare ai collegi della Segni-Mattarella. Questa opzione avrebbe una forte legittimazione politica e simbolica. La versione adottata per l'elezione del Senato fu scritta "sotto dettatura del corpo elettorale", come una pura trascrizione del referendum Segni del 1993, a cui partecipò il 77% degli aventi diritto al voto e che ottenne l'83% dei voti favorevoli (28.936.747). Si tratta della stessa legge che sarebbe stata sicuramente fatta rivivere dal referendum chiesto nel 2011 da oltre un milione di cittadini (con firme raccolte in tre settimane da un manipolo di volontari) se un'altra discutibile pronuncia della Corte costituzionale non avesse impedito che si svolgesse. Il ritorno alla Mattarella ha inoltre il sostegno già dichiarato da parte di esponenti di rilievo delle tre principali forze politiche: Pd, Forza Italia, M5S. Anche vari componenti della Corte costituzionale ritenevano che la Corte stessa avrebbe potuto e dovuto far rivivere la Mattarella, invece di riportarci alla Prima Repubblica.

Come è noto, anche la legge Mattarella presentava alcuni difetti, che però possono essere attenuati.

La presenza di una seconda scheda per l'elezione della Camera manteneva in vita la logica proporzionale del voto di lista, insieme a una notevole frammentazione partitica all'interno delle coalizioni, con la conseguente spartizione delle candidature di collegio. Il cosiddetto «scorporo», applicato al doppio voto, per i candidati dei collegi uninominali e per le liste di partito, aveva inoltre fatto nascere la pratica furbesca delle cosiddette «liste civetta».

La particolare geografia elettorale italiana, con zone a marcato e perdurante predominio di una parte politica o dell'altra, creava (e continuerebbe a creare) una stabile compensazione tra le vittorie nei collegi uninominali con l'effetto di non produrre comunque un chiaro vincitore al livello nazionale: un po' come è accaduto con l'assegnazione dei premi di maggioranza regionali della legge Calderoli che ha ripetutamente prodotto uno stallo al Senato. Per di più, la quota proporzionale, invece di limitarsi a garantire un *diritto di tribuna* alle forze politiche minori, riduceva notevolmente l'effetto maggioritario del sistema¹.

Si dovrebbe quindi innanzitutto rendere il sistema elettorale della Camera identico a quello del Senato, anche per limitare il rischio di esiti difformi non prodotti da scelte deliberate dei cittadini. Gli elettori esprimerebbero quindi, tanto per la Camera quanto per il Senato, un unico voto, rivolto ad uno dei candidati di collegio.

¹ Gli italiani si erano peraltro espressi a larghissima maggioranza per l'abolizione della quota proporzionale nel referendum del 1999 che non fu dichiarato valido solo a causa dell'alto numero di italiani residenti all'estero fittiziamente inclusi tra gli aventi diritto al voto.

Si dovrebbe quindi prevedere che, come nella Mattarella per il Senato, lo stesso voto sia computato per l'assegnazione del seggio messo in palio a maggioranza semplice nei collegi uninominali (pari a circa i tre quarti del totale) e per l'allocazione degli ulteriori «seggi di bilanciamento». Si dovrebbero quindi assegnare i seggi di bilanciamento, in parte come «bonus» (premio) per consentire a «chi ha vinto» di governare, in parte per garantire un diritto di tribuna alle forze politiche minori.

Esclusivamente ai fini della ripartizione di questa ultima quota (diritto di tribuna), sarebbe ragionevole praticare il cosiddetto scorporo, cioè detrarre dalla cifra elettorale di ciascuna forza politica i voti già utilizzati per vincere seggi nei collegi uninominale a maggioranza semplice.

Il premio deve però essere attribuito solo se c'è «un vincitore» e può quindi effettivamente servire a creare una «maggioranza di governo». Più precisamente, il premio dovrebbe essere attribuito solo se, su base nazionale, una stessa forza politica ottiene la maggioranza relativa dei voti e almeno il 40% dei seggi assegnati nei collegi uninominali, sia alla Camera che al Senato.

In tal caso, a quella forza politica potrebbe essere attribuita una parte dei seggi di bilanciamento sufficiente a farle ottenere 160 seggi al Senato e 320 seggi alla Camera. Il premio vero e proprio si limiterebbe a portare la forza politica che ha vinto di poco sopra la soglia della maggioranza assoluta dei seggi.

Gli ulteriori seggi di bilanciamento verrebbero ripartiti tra tutte le forze politiche (compresa quella vincente) che abbiano ottenuto almeno il 4% dei voti validi nel complesso delle circoscrizioni regionali o almeno il 20% in una delle circoscrizioni regionali. In questo modo, l'ampiezza della maggioranza parlamentare di cui potrà godere la forza politica vincente non sarà "fissa", ma varierà a seconda della sua effettiva forza elettorale.

Tutti i seggi di bilanciamento così ripartiti tra le forze politiche (premio e diritto di tribuna) verrebbero attribuiti ai migliori perdenti nei collegi uninominali, con un metodo che fa salva la ripartizione regionale. Nessuna forza politica potrà quindi ottenere più del 75% dei seggi assegnati in una regione (pari a tutti i suoi candidati nei collegi uninominali).

Questo sistema assomiglia a quello britannico, con alcune importanti differenze. I tre quarti dei seggi sono assegnati in collegi uninominali con la maggioranza semplice in un solo turno di votazione (esattamente come nel Regno Unito). L'assegnazione dei seggi di bilanciamento (in parte per il premio, in parte per il diritto di tribuna) attenua due rischi: 1) che una forza politica ottenga meno seggi di un'altra pur avendo preso più voti nell'insieme del territorio nazionale (come è capitato ad esempio in Gran Bretagna nel 1951); 2) che forze politiche dotate di un seguito elettorale consistente siano completamente escluse dal parlamento. La Segni-Mattarella così modificata esclude inoltre, per i motivi richiamati poco sopra, che vi siano intere regioni a rappresentanza parlamentare «monocolore».

Le tabelle che seguono riportano stime degli effetti del sistema elettorale qui proposto in quattro diversi scenari. Le stime sono state prodotte usando i dati delle elezioni 2013 riaggregati al livello dei collegi uninominali Camera e Senato del 1993² ed ipotizzando che le quattro principali coalizioni del 2013³ presentino candidati unitari di collegio. In ciascuno dei quattro scenari, i voti ricevuti nel 2013 in ogni collegio da quelle forze politiche sono stati moltiplicati per un coefficiente (messo in evidenza in tabella) inferiore o superiore a 1, per simulare che quei voti crescano o si riducano secondo una *tendenza* uniforme su tutto il territorio nazionale, mantenendo però la distribuzione territoriale del voto (collegio per collegio) registrata nel 2013.

La distribuzione dei seggi è riferita ai 308 seggi del Senato ed ai 617 seggi della Camere assegnati nelle Regioni italiane, ad esclusione della Valle d'Aosta (in cui si assegna un solo seggio sia per la Camera che per il Senato) e delle circoscrizioni per gli italiani residenti all'estero (6 seggi per il Senato, 12 per la Camera).

La distribuzione dei seggi nei quattro scenari dimostra che il sistema elettorale qui proposto realizza gli obiettivi auspicati senza favorire arbitrariamente nessuna delle tre principali forze politiche. Piccoli spostamenti dell'elettorato a vantaggio del PD (ed alleati) porterebbero ad una chiara maggioranza parlamentare di centrosinistra (primo scenario). Piccoli spostamenti dell'elettorato a vantaggio di FI (ed alleati) porterebbero ad una chiara maggioranza parlamentare di centrodestra (secondo scenario). Uno sfondamento elettorale del M5S consentirebbe a Grillo di governare (quarto). Nel caso in cui le tre forze politiche risultino quasi perfettamente appaiate, il sistema prenderebbe atto che «non c'è un vincitore» e che non esistono dunque le condizioni per attribuire il premio, imponendo a quel punto o la formazione di una coalizione o il voto anticipato (terzo scenario). La logica complessiva del sistema elettorale dovrebbe comunque contribuire a rendere quest'ultima eventualità piuttosto remota.

Al di là di queste technicalità, non irrilevanti, ripartire dalla Mattarella ha un vantaggio. Nella peggiore delle ipotesi, laddove nessun miglioramento risulti praticabile rispetto all'originale, rimane disponibile la soluzione della pura reviviscenza. Meglio se usando la Mattarella-Senato anche per la Camera (come aveva proposto già Leopoldo Elia, nel progetto di legge n. 4505 depositato al Senato nel 2000) ed eliminando lo "scorporo", alleggerendo così l'impatto della compensazione proporzionale.

Una cosa è certa. Senza una chiara bussola - strategica, tattica e tecnica - il rischio che ci si impantani come è già capitato, tra i veti incrociati delle diverse forze politiche e le complessità del processo legislativo bicamerale, è elevatissimo.

² I dati, opportunamente riaggregati, sono stati forniti dall'ufficio studi della Camera dei Deputati. Ringrazio la dott.ssa Daniela Gardi e il dott. Annibale Ferrari per avermeli messi a disposizione.

³ Partito Democratico con alleati minori di centrosinistra; Pdl, ora Forza Italia, con vari alleati di centrodestra; Movimento 5 Stelle; raggruppamento centrista allora guidato da Mario Monti.

5. Con quale tecnica legislativa?

Per questo, affinché una nuova legge elettorale possa vedere rapidamente la luce, la decisione parlamentare deve essere semplice, ma anche produrre una normativa compiuta e immediatamente applicabile. Se si parte da progetti di legge troppo estesi, ad ogni passaggio parlamentare si rischia l'effetto gioco dell'oca. Se si rimanda il completamento della normativa elettorale a regolamenti o decreti legislativi si rischia ugualmente una indefinita dilatazione dei tempi. La soluzione qui proposta a titolo di esempio, attraverso un gioco di abrogazioni, reviviscenze e rinvii, ha il pregio di raggiungere gli obiettivi desiderati con un progetto di legge composto di un solo articolo e di pochi commi. Il che renderebbe la prova parlamentare più semplice e la verifica che si voglia fare sul serio difficile da aggirare.

Con questa tecnica, si eliminano anche una serie di ridondanze o di difformità tra la legislazione elettorale prevista per la Camera e quella prevista per il Senato: il DPR 361/1957 (*Testo unico per l'elezione della Camera*) finirebbe per contenere tutta la normativa tecnica sul procedimento (già oggi richiamata dal D. Lgs. 533/1993 con riguardo al Senato); il D.Lgs 533/1993 (*Testo unico per l'elezione del Senato*) finirebbe per contenere tutta la disciplina del sistema elettorale in senso stretto (che verrebbe richiamata dal DPR 361/1957 anche con riguardo alla Camera).

In prospettiva, i due testi andrebbero unificati. Personalmente, continuo a ritenere che andrebbero riferiti ad una sola camera composta ad elezione diretta, come proposto con il progetto di legge costituzionale n. 4915 (Camera dei Deputati, 30 gennaio 2012, XVI Legislatura) che prevede la trasformazione del Senato in un organo di rappresentanza degli enti territoriali.

Primo scenario: il Pd-cs si rafforza; M5S e Fi-cd rimangono stabili o perdono voti

Coeff di adattamento	Pd-cs	Centristi	M5S	Fi-cd	Altri	Totale
2013 >>	1,05	0,75	0,97	0,97	1,00	

SENATO	Pd-cs	Centristi	M5S	Fi-cd	Altri	Totale
Voti	10.100.997	2.070.302	6.842.411	9.216.049	2.223.651	30.453.409
% Voti	33,2	6,8	22,5	30,3	7,3	100,0
Vittorie nei collegi	120	0	9	102		231
% seggi	51,9	0,0	3,9	44,2		100,0
Premio	40	0	0	0		40
Cifra elettorale	4.064.394	2.070.302	6.484.223	4.247.343		16.866.261
Quozienti pieni	8	4	14	9		35
(Quoz fraz residui)	0,916	0,542	0,225	0,318		
Migliori resti	1	1				2
Diritto di tribuna	9	5	14	9		37
Seggi totali	169	5	23	111		308
% seggi totali	54,9	1,6	7,5	36,0		

CAMERA	Pd-cs	Centristi	M5S	Fi-cd	Altri	Totale
Voti	10.552.534	2.693.737	8.430.819	9.626.292	1.749.902	33.053.283
% Voti	31,9	8,1	25,5	29,1	5,3	100,0
Vittorie nei collegi	227	0	60	187		474
% seggi	47,9	0,0	12,7	39,5		100,0
Premio	93	0	0	0		93
Cifra elettorale	4.563.524	2.693.737	6.966.229	4.868.123		19.091.613
Quozienti pieni	11	7	18	12		48
(Quoz fraz residui)	0,952	0,055	0,244	0,749		
Migliori resti	1			1		2
Diritto di tribuna	12	7	18	13		50
Seggi totali	332	7	78	200		617
% seggi totali	53,8	1,1	12,6	32,4		

Secondo scenario: Fi-cd si rafforza; M5S e Pd-cs rimangono stabili o perdono voti

Coeff di adattamento	Pd-cs	Centristi	M5S	Fi-cd	Altri	Totale
2013 >>	0,98	0,75	0,98	1,03	1,00	

SENATO	Pd-cs	Centristi	M5S	Fi-cd	Altri	Totale
Voti	9.427.597	2.070.302	6.912.951	9.786.113	2.223.651	30.420.614
% Voti	31,0	6,8	22,7	32,2	7,3	100,0
Vittorie nei collegi	91	0	9	131		231
% seggi	39,4	0,0	3,9	56,7		100,0
Premio	0	0	0	29		29
Cifra elettorale	4.988.666	2.070.302	6.495.033	3.288.581		16.842.581
Quozienti pieni	14	5	18	9		46
(Quoz fraz residui)	0,217	0,900	0,510	0,372		
Migliori resti		1	1			2
Diritto di tribuna	14	6	19	9		48
Seggi totali	105	6	28	169		308
% seggi totali	34,1	1,9	9,1	54,9		

CAMERA	Pd-cs	Centristi	M5S	Fi-cd	Altri	Totale
Voti	9.849.031	2.693.737	8.517.735	10.221.732	1.749.902	33.032.137
% Voti	29,8	8,2	25,8	30,9	5,3	100,0
Vittorie nei collegi	178	0	67	229		474
% seggi	37,6	0,0	14,1	48,3		100,0
Premio	0	0	0	91		91
Cifra elettorale	5.244.940	2.693.737	6.894.069	4.261.397		19.094.143
Quozienti pieni	14	7	18	11		50
(Quoz fraz residui)	0,284	0,336	0,775	0,605		
Migliori resti			1	1		2
Diritto di tribuna	14	7	19	12		52
Seggi totali	192	7	86	332		617
% seggi totali	31,1	1,1	13,9	53,8		

Terzo scenario: Fi-cd, M5S e Pd-cs si equivalgono (il premio non scatta)

Coeff di adattamento	Pd-cs	Centristi	M5S	Fi-cd	Altri	Totale
2013 >>	0,98	0,75	1,15	0,97	1,00	

SENATO	Pd-cs	Centristi	M5S	Fi-cd	Altri	Totale
Voti	9.427.597	2.070.302	8.112.137	9.216.049	2.223.651	31.049.735
% Voti	30,4	6,7	26,1	29,7	7,2	100,0
Vittorie nei collegi	86	0	40	105		231
% seggi	37,2	0,0	17,3	45,5		100,0
Premio	0	0	0	0		0
Cifra elettorale	5.195.135	2.070.302	6.281.370	4.101.132		17.647.938
Quozienti pieni	22	9	27	17		75
(Quoz fraz residui)	0,667	0,033	0,406	0,894		
Migliori resti		1	1			2
Diritto di tribuna	22	10	28	17		77
Seggi totali	108	10	68	122		308
% seggi totali	35,1	3,2	22,1	39,6		

CAMERA	Pd-cs	Centristi	M5S	Fi-cd	Altri	Totale
Voti	9.849.031	2.693.737	9.995.301	9.626.292	1.749.902	33.914.263
% Voti	29,0	7,9	29,5	28,4	5,2	100,0
Vittorie nei collegi	146	0	163	165		474
% seggi	30,8	0,0	34,4	34,8		100,0
Premio	0	0	0	0		0
Cifra elettorale	5.941.754	2.693.737	5.811.179	5.398.791		19.845.460
Quozienti pieni	42	19	41	38		140
(Quoz fraz residui)	0,814	0,410	0,873	0,902		
Migliori resti			1	1		2
Diritto di tribuna	42	19	42	39		142
Seggi totali	188	19	205	204		616
% seggi totali	30,5	3,1	33,3	33,1		

Quarto scenario: M5S sfonda; Fi-cd e Pd-cs crollano

Coeff di adattamento	Pd-cs	Centristi	M5S	Fi-cd	Altri	Totale
2013 >>	0,85	0,75	1,25	0,85	1,00	

SENATO	Pd-cs	Centristi	M5S	Fi-cd	Altri	Totale
Voti	8.176.997	2.070.302	8.817.540	8.075.919	2.223.651	29.364.409
% Voti	27,8	7,1	30,0	27,5	7,6	100,0
Vittorie nei collegi	61	0	93	77		231
% seggi	26,4	0,0	40,3	33,3		100,0
Premio	0	0	67	0		67
Cifra elettorale	5.448.899	2.070.302	4.608.828	4.645.335		16.773.363
Quozienti pieni	3	1	2	2		8
(Quoz fraz residui)	0,249	0,234	0,748	0,769		
Migliori resti			1	1		2
Diritto di tribuna	3	1	3	3		10
Seggi totali	64	1	163	80		308
% seggi totali	20,8	0,3	52,9	26,0		

CAMERA	Pd-cs	Centristi	M5S	Fi-cd	Altri	Totale
Voti	8.542.527	2.693.737	10.864.458	8.435.410	1.749.902	32.286.034
% Voti	26,5	8,3	33,7	26,1	5,4	100,0
Vittorie nei collegi	85	0	290	99		474
% seggi	17,9	0,0	61,2	20,9		100,0
Premio	0	0	30	0		30
Cifra elettorale	6.393.809	2.693.737	3.469.985	6.043.039		18.600.570
Quozienti pieni	38	16	21	36		111
(Quoz fraz residui)	0,843	0,365	0,080	0,712		
Migliori resti	1			1		2
Diritto di tribuna	39	16	21	37		113
Seggi totali	124	16	341	136		617
% seggi totali	20,1	2,6	55,3	22,0		

BOZZA DI ARTICOLATO

1. Sono abrogate le norme modificative del Decreto Legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (*Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica*), entrate in vigore successivamente alla data del 17 aprile 2002. Rivive, pertanto, riacquistando piena efficacia, il testo del medesimo decreto così come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 2002.

2. Al D.P.R. 30 marzo 1957 n. 361 (*Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati*), sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 1, commi 1 e 2, sono sostituiti dai seguenti:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed uguale, libero e segreto.

2. Il territorio nazionale è suddiviso in circoscrizioni elettorali coincidenti con le Regioni. I seggi sono ripartiti tra tali circoscrizioni regionali a norma dell'articolo 56 della Costituzione. Con riguardo alla ripartizione di ciascun territorio regionale in collegi uninominali, alla composizione ed alle funzioni degli uffici elettorali circoscrizionali e regionali, alle candidature, alla espressione del voto e alla assegnazione dei seggi, si applica per l'elezione della Camera dei Deputati la medesima disciplina stabilita per l'elezione del Senato della Repubblica agli articoli 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 del Decreto Legislativo 20 dicembre 1993, n. 533.»

Di conseguenza, sono abrogati gli articoli: 3; 4, comma 2; 14-bis; 18-bis; 19; 21; comma 2; 24; 31; 76; 77; 81; 82; 83; 84; 85; 86.

b) l'articolo 13 è così sostituito:

«1. Con riguardo a ciascun collegio uninominale della Camera è costituito un Ufficio elettorale circoscrizionale, nei tempi e nei modi indicati all'articolo 6 del Decreto Legislativo 20 dicembre 1993, n. 533.

2. Gli Uffici elettorali regionali costituiti ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, svolgono le funzioni ad essi attribuite dallo stesso Decreto Legislativo e dalla presente legge con riguardo sia alla elezione del Senato che della Camera.»

c) all'articolo 14, comma 1, le parole "liste di candidati" sono sostituite dalle parole "candidature nei collegi uninominali"; le parole "le liste medesime nelle singole circoscrizioni" sono sostituite dalle parole "le medesime candidature";

d) all'articolo 14, comma 2, la parola "liste" è sostituita con la parola "candidature";

e) all'articolo 17, comma 1, dopo la parola "circoscrizione" è aggiunta la parola "regionale"; le parole "al rispettivo Ufficio centrale circoscrizionale della lista dei candidati" sono sostituite dalle parole "al rispettivo Ufficio elettorale regionale delle candidature";

f) l'articolo 20 è così sostituito:

«1. Le candidature devono essere presentate nei tempi e nei modi prescritti dall'articolo 9 del Decreto Legislativo 20 dicembre 1993, n. 533; a tale scopo, per il periodo suddetto, la Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.

2. Insieme con le candidature devono essere presentati gli atti di accettazione delle stesse, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati e la dichiarazione di presentazione firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori.

3. Tale dichiarazione deve essere corredata dei certificati, anche collettivi, dei Sindaci dei singoli Comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione.

4. I Sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati.

5. La firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli riportanti il contrassegno del gruppo o del partito politico, il nome, cognome, data e luogo di nascita del candidato, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53; deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto. Per tale prestazione è dovuto al notaio o al cancelliere l'onorario di lire 100 per ogni sottoscrizione autenticata.

6. Nessun elettore può sottoscrivere più di una candidatura per la Camera ed una per il Senato.

7. La dichiarazione di presentazione di ciascun gruppo di candidature identificate con il medesimo contrassegno deve contenere, infine, la indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati a fare le designazioni previste dall'articolo 25.»

g) l'articolo 23 è così sostituito:

«1. Le decisioni dell'Ufficio elettorale regionale, di cui all'articolo 10 del 20 dicembre 1993, n. 533, sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di cui al precedente articolo 20, comma 7.

2. Contro le decisioni di ricasazione di candidati, i delegati possono, entro 48 ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale nazionale.

3. Il ricorso deve essere depositato entro detto termine, a pena di decadenza, nella Cancelleria dell'Ufficio elettorale regionale.

4. Il predetto Ufficio, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale nazionale, il ricorso con le proprie deduzioni.

5. Ove il numero dei ricorsi presentati lo renda necessario, il Primo presidente della Corte di Cassazione, a richiesta del Presidente dell'Ufficio centrale nazionale, aggrega all'Ufficio stesso, per le operazioni di cui al presente articolo, altri consiglieri.

6. L'Ufficio centrale nazionale decide nei due giorni successivi.

7. Le decisioni dell'Ufficio centrale nazionale sono comunicate nelle 24 ore ai ricorrenti ed agli Uffici elettorali regionali.»

h) all'articolo 25, ove ricorrono le parole "Ufficio centrale circoscrizionale" sono sostituite con le parole "Ufficio elettorale regionale";

i) all'articolo 58, le parole "della lista prescelta" sono sostituite con le parole "ed il cognome e nome del candidato prescelti";

l) l'articolo 59, è così sostituito:

«Una scheda valida per l'elezione del candidato nel collegio uninominale rappresenta un voto individuale»;

m) all'articolo 58, rivivono i commi 1 e 2 abrogati dal comma 25 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270; sono abrogati i commi 3 e 3-bis;

n) all'articolo 74, le parole "alle liste" sono sostituite con le parole "ai candidati";

o) all'articolo 79, le parole "Ufficio centrale circoscrizionale" sono sostituite con le parole "Ufficio elettorale regionale".

3. Al Decreto Legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, come ripristinato dal precedente comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 13, comma 4, le parole «nei collegi uninominali e delle liste dei candidati alle» sono sostituite dalla parola «nelle»;

b) all'articolo 15, comma 1, dopo le parole "alle operazioni seguenti", sono inserite le parole «, distintamente per la Camera e per il Senato»;

c) all'articolo 16, comma 1, dopo le parole «alla segreteria del Senato», sono inserite le parole «ovvero alla segreteria della Camera»;

d) l'articolo 17, commi dal 3 al 5, sono sostituiti dai seguenti:

«3. L'ufficio elettorale regionale trasmette all'Ufficio centrale nazionale di cui al D.P.R. 30 marzo 1957 n. 361, a mezzo di estratto del verbale, la somma dei voti validi espressi ottenuti dai candidati presenti nei collegi uninominali della regione con il medesimo contrassegno, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuno di tali gruppi di candidati, il numero dei seggi già attribuiti a candidati di ciascun gruppo ai sensi del precedente articolo 15, nonché il totale dei voti validamente espressi nella circoscrizione.

3-bis. L'Ufficio centrale nazionale, con riguardo, distintamente, alla Camera e al Senato, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascun gruppo o partito politico. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dai gruppi di candidati presentati con il medesimo contrassegno;

b) identifica i gruppi o partiti politici che abbiano conseguito almeno il 4 per cento dei voti validi espressi sul piano nazionale o almeno il 20 per cento dei voti validi espressi in una delle circoscrizioni regionali;

c) individua il gruppo o partito politico che ha conseguito il maggior numero di voti validi espressi sul piano nazionale.

3-ter. L'Ufficio centrale nazionale verifica se un medesimo gruppo o partito politico ha conseguito il maggior numero di voti validi espressi sia per l'elezione della Camera che per l'elezione del Senato e se, ai sensi del precedente articolo 15, risultano eletti con il contrassegno di tale forza politica un numero di candidati pari ad almeno il quaranta per cento del totale dei candidati dichiarati eletti ai sensi del citato articolo 15, distintamente, per la Camera e per il Senato. Qualora detta verifica abbia dato esito positivo, assegna a tale gruppo o partito politico il numero di seggi necessario affinché esso raggiunga la consistenza di 320 seggi alla Camera e 316 seggi al Senato traendoli dalla quota dei seggi non attribuiti dagli Uffici elettorali regionali ai sensi dell'articolo 15.

3-quater. L'Ufficio centrale nazionale procede quindi, distintamente per la Camera e per il Senato, alla ripartizione degli ulteriori seggi non assegnati ai sensi dell'articolo 15 tra i gruppi o partiti politici di cui al comma 3-bis, lettera b). A tal fine, divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuno di essi per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascun gruppo o partito politico per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascun gruppo o partito. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati al gruppo o partito per la quale queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelli che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.

3-quinquies. L'Ufficio centrale nazionale procede quindi, distintamente per la Camera e per il Senato, alla ripartizione nelle singole circoscrizioni del complesso dei seggi assegnati ai vari gruppi o partiti ai sensi dei commi 3-ter e 3-quater. Innanzitutto, identifica i quozienti nazionali di ripartizione di ciascun gruppo o partito politico dividendo la rispettiva cifra elettorale nazionale per il numero dei seggi complessivamente attribuiti a ciascun gruppo ai sensi dei commi 3-ter e 3-quater. Computa quindi l'indice circoscrizionale di ciascun gruppo politico dividendo la cifra elettorale circoscrizionale del medesimo gruppo per il relativo quoziente nazionale di ripartizione. Computa inoltre il quoziente circoscrizionale sommando gli indici circoscrizionali di tutti i gruppi politici ammessi al riparto nella circoscrizione e dividendo tale somma per il numero dei seggi da ripartire. Divide gli indici circoscrizionali di ogni gruppo o partito ammesso al riparto per il quoziente circoscrizionale, ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire a ciascuno di essi nella circoscrizione. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seg-

gi da attribuire nella circoscrizione a ciascun gruppo. Ai fini della assegnazione dei restanti seggi, l'Ufficio ordina le circoscrizioni in base al valore del quoziente circoscrizionale procedendo dalla circoscrizione con il quoziente circoscrizionale più basso. I seggi residui in ciascuna circoscrizione sono quindi rispettivamente assegnati ai gruppi per i quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, ai gruppi che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Qualora il gruppo per il quale le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori abbia già esaurito il numero di seggi ad esso complessivamente spettanti ai sensi dei commi 3-ter e 3-quater ovvero abbia già ottenuto nella circoscrizione un numero complessivo di seggi pari al numero dei collegi uninominali, il seggio viene assegnato al gruppo con la frazione di quoziente non ancora utilizzata immediatamente inferiore.

3-sexies. Al termine di tali operazioni, l'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascun gruppo di candidati.

3-septies. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in triplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati la quale ne rilascia ricevuta, un esemplare è rimesso alla Segreteria generale del Senato della Repubblica la quale ne rilascia ricevuta, un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione.

4. L'ufficio elettorale regionale, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma 3-sexies, proclama quindi eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni gruppo, i candidati del gruppo medesimo che abbiano ottenuto la più alta cifra individuale, esclusi i candidati eletti ai sensi dell'art. 15.

5. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio elettorale regionale invia attestato al senatore ovvero al deputato proclamato e dà immediata notizia alla segreteria del Senato ovvero alla segreteria della Camera, nonché alla prefettura o alle prefetture della regione, perché, a mezzo dei sindaci, sia portata a conoscenza degli elettori.»

4. Fatto salvo l'obbligo di revisione dei collegi uninominali in base ai criteri fissati dal D. Lgs. 20 dicembre 1993, n. 533, articolo 1, comma 2, le disposizioni che seguono si applicano esclusivamente in caso di scioglimento anticipato delle Camere entro il 30 settembre 2015 e soltanto per le prime elezioni politiche che si svolgeranno dopo la data di entrata in vigore della presente legge, nel caso in cui non si sia ancora concluso il procedimento di revisione dei collegi. In tale ipotesi, anche in deroga a quanto stabilito al citato Decreto Legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, i collegi uninominali del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati sono determinati come previsto dai Decreti Legislativi 20 dicembre 1993, nn. 535 e 536; i comuni distaccati dalla Regione Marche ai sensi della legge 3 agosto 2009 n. 117 sono aggregati al collegio n. 1 della Camera e al Collegio n. 15 del Senato dell'Emilia-Romagna.